

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FELICE BORGOGGIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca, il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3419)	894	Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3166)	899
PRESIDENTE	894, 895	PRESIDENTE	899, 900, 901, 903
AMADEI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	895	BERNARDINI VINICIO	901
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	894, 895	GARZIA RAFFAELE	901, 902
VAGLI MAURA	895	SANTAGATI ORAZIO	900, 902, 903
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		SEPIA MAURO, <i>Relatore</i>	899
SARTI ed altri: Cessione da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi, ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva di Reno (3049)	896	TAMBRONI ARMAROLI RODOLFO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	903
PRESIDENTE	896, 898, 899	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
AMADEI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	898, 899	Cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma delle aree di proprietà dello Stato site nel comune di Guidonia Montecelio utilizzate per la costruzione di fabbricati per abitazione (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3167)	903
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	897, 898	PRESIDENTE	903, 905, 906
		ANTONELLIS SILVIO	906
		SANTAGATI ORAZIO	897
		SARTI ARMANDO	898

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1982

	PAG.
GARZIA RAFFAELE	906
MEROLLI CARLO, <i>Relatore</i>	903, 905
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	906
SANTAGATI ORAZIO	905
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte (<i>Approvato dalla VI Commissione del Senato</i>) (3179)	
PRESIDENTE	907, 908
BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i>	907, 908
GARZIA RAFFAELE	908
MORO PAOLO ENRICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	908
TONI FRANCESCO	907
Disegno di legge (Rinvio):	
Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (<i>approvato dal Senato</i>) (3436)	
PRESIDENTE	911
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	911

La seduta comincia alle 9,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca, il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca, il complesso im-

mobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1982.

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Con questo provvedimento, che ci giunge approvato dal Senato, si intende dare, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comune di Lucca, la possibilità di gestire il complesso immobiliare in cui oggi è sita la manifattura di tabacchi di quella città.

Ritengo che la nostra Commissione possa giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge, anche perché il suo articolato non presenta problemi. Il Senato ha precisato la destinazione per Lucca del provento che deriva all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dalla gestione dell'attuale proprietà immobiliare di cui ho detto, ed inoltre ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi, da utilizzarsi tra il 1982 e il 1986, per creare le condizioni finanziarie necessarie alla costruzione della nuova manifattura di tabacchi di Lucca.

Le ragioni che sono alla base di tale operazione sono ampiamente illustrate dallo stampato n. 1100 del Senato, che qui mi limito a richiamare, trattandosi di un problema da lungo tempo all'attenzione delle forze politiche della città di Lucca: esse sono state unitariamente impegnate a sostenere questa azione, che risponde agli interessi generali di Lucca, e a consentire una più opportuna utilizzazione, a vantaggio della comunità, dell'attuale sede della Manifatture tabacchi. Ora, l'amministrazione di quella città è in condizione di destinare per la manifattura di tabacchi un'altra area più idonea sotto il profilo urbanistico, essendo prevista dal piano regolatore per insediamenti industriali e per servizi. Essendovi quindi urgenza di sostenere tale operazione con un adeguato provvedimento, non mi resta che

esprimere il mio parere favorevole, come relatore, sul disegno di legge, raccomandandolo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAURA VAGLI. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore, sottolineando il carattere unitario dell'impegno che si è registrato a sostegno di questo disegno di legge, da parte dei lavoratori della Manifattura tabacchi, delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici. Desidero anche sottolineare l'urgenza del disegno di legge; è indispensabile che questa mattina la Commissione lo approvi, in modo da risolvere due problemi: liberare il centro storico di Lucca da un complesso industriale collocato in una sede inadeguata, e consentire la creazione di una nuova manifattura di tabacchi, con quelle moderne tecnologie e con quei sistemi di produzione necessari per un'attività del genere.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'amministrazione finanziaria manifesta delle perplessità circa la copertura dell'onere per la costruzione della nuova Manifattura: questa, infatti, costerà 30 miliardi, mentre se ne ricaveranno soltanto cinque dalla vendita della vecchia Manifattura; occorre quindi un finanziamento di 25 miliardi. All'articolo 5 del disegno di legge si provvede a questa necessità mediante una riduzione da apportare allo stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e si tratta di 2 miliardi per il 1982, e di 23 miliardi per gli anni successivi fino al 1986.

Il ministro, con un suo telegramma alla Presidenza del Consiglio, aveva segnalato la necessità di risolvere il problema della copertura finanziaria del disegno di legge non in questo modo, ma mediante

la previsione di un apposito contributo straordinario in conto capitale a carico dello Stato. Mi corre quindi l'obbligo di far presente la situazione di difficoltà nella quale viene a trovarsi il Ministero delle finanze: ciò detto, comunque, mi rimetto alle decisioni che la Commissione assumerà.

RENZO PATRIA, Relatore. Desidero osservare che lo stesso Governo aveva dichiarato al Senato che il problema del costo della nuova Manifattura tabacchi appariva superato dall'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento; mi pare ora difficile che siano intervenuti dei fatti nuovi in questo settore, dal 12 maggio scorso ad oggi, per cui mi permetto di insistere perché il provvedimento sia approvato nel testo pervenutoci dal Senato, dati i motivi di urgenza che lo caratterizzano.

GIUSEPPE AMADEI, Sottosegretario di Stato per le finanze. E questi sono i motivi per cui mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi, al comune di Lucca il compendio immobiliare costituente la manifattura tabacchi sito in Lucca alla via Vittorio Emanuele n. 39, distinto nel NCEU del comune di Lucca con la partita 85 intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, foglio 196, mappali 110, 111, 112, 113, 168, 266, 267, 268, 269, 311, confinanze con via Vittorio Emanuele, piazza della Magione, via dei Tabacchi, via del Molino, via del Pallone, proprietà del comune di Lucca, tratto rientrante della piazzetta della Cittadella.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del

contratto di vendita dei beni indicati nel primo comma.

(È approvato).

ART. 2.

Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante metà un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

È fatta salva la facoltà del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.

(È approvato).

ART. 3.

Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovrà stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della città.

L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sarà gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovrà corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio immobiliare.

(È approvato).

ART. 4.

Il ricavato della vendita sarà portato, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma,

del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati, per essere impiegato alla costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

Nel medesimo capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato è stanziata la somma di lire 25 miliardi negli anni dal 1982 al 1986, dei quali 2 miliardi nell'anno 1982, per la finalità di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 5.

Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Sarti ed altri: Cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva di Reno (3049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sarti, Babbini, Codrignani, Lodi Faustini Fustini, Marabini, Olivi, Preti, Rubbi Emilio: « Cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'im-

mobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azzogardino e Riva di Reno ».

L'onorevole Renzo Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. L'atto al nostro esame è di iniziativa parlamentare, una iniziativa unitaria di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento. L'oggetto di tale provvedimento è la cessione da parte del Monopolio di Stato al comune di Bologna della proprietà immobiliare dell'ex Manifattura tabacchi. La ragione di esso sta nel fatto che le previsioni degli strumenti urbanistici del comune di Bologna e l'opinione delle forze politiche locali hanno creato sufficienti condizioni di sollecitazione nei confronti dei parlamentari di quella zona affinché si facessero promotori del provvedimento medesimo. L'obiettivo di quest'ultimo è di consentire all'amministrazione comunale di Bologna di creare le condizioni affinché questa proprietà possa essere più propriamente utilizzata, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, a favore della comunità di Bologna.

Lo strumento urbanistico prevede di utilizzare quest'area, che si trova nel centro storico, come spazio pubblico. C'è da presumere quindi che essa sarà utilizzata come verde pubblico attrezzato o che comunque saranno create le condizioni affinché la comunità e i cittadini di Bologna possano beneficiare di questo bene, non appena esso sarà dismesso dalla proprietà dell'amministrazione finanziaria, cioè dell'amministrazione dei monopoli, e sarà passato al comune di Bologna.

Mi sembra che anche questo provvedimento si illustri da sé. Per quanto riguarda il valore di cessione, la proposta si rimette opportunamente alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Ritengo che anche tale provvedimento debba essere approvato celermente dalla Commissione. Mi sembra opportuno però che in qualche modo si precisi la destinazione o, meglio, l'utilizzazione da parte dell'amministrazione comunale di Bologna,

ad acquisizione avvenuta, di quest'area di oltre 20 mila metri quadrati. Il presupposto della richiesta è che l'utilizzo di tale area sia pubblico, a servizio cioè della comunità di Bologna, nel rispetto dello strumento urbanistico. Mi sembra pertanto opportuna una migliore precisazione, nell'ambito dell'articolo 1, nel senso di affermare in positivo un vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, benché il gruppo MSI-destra nazionale non sia firmatario della proposta di legge in esame, non ho niente in contrario a dichiarare l'adesione alla medesima, in quanto si tratta della cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli dello Stato di un immobile a favore del comune di Bologna e quindi di un atto che permetterà sempre di utilizzare tale area a beneficio della cittadinanza di Bologna.

Condivido appieno le argomentazioni dell'onorevole Patria in quanto, trattandosi di un bene appartenente all'amministrazione dello Stato che viene ceduto all'amministrazione comunale, deve essere meglio specificata nell'articolo 1 la destinazione di esso. Ciò mi sembra auspicabile, in quanto è evidente la finalità pubblica della cessione. Sono pertanto d'accordo nell'inserire l'emendamento che l'onorevole Patria ha proposto alla Commissione perché il terreno possa senz'altro essere destinato a verde pubblico, quindi a beneficio di tutta la cittadinanza. Con tali precisazioni, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

Colgo l'occasione della presenza dell'onorevole sottosegretario Amadei, visto che si parla dell'amministrazione dei monopoli dello Stato, per ricordare che c'è una luga questione, che l'onorevole Presidente conosce, tra l'amministrazione finanziaria e la manifattura tabacchi di Catania, per un famoso terreno che sembrava fosse stato già da tempo reperito, men-

tre non si sa per quali misteriose complicazioni burocratiche il progetto si è fermato. Si tratta di una manifattura obsoleta che, pur essendo state create le condizioni per la costruzione di una nuova manifattura da parte dell'amministrazione finanziaria, rimane in condizioni di inferiorità e fa correre il rischio, data l'obsolescenza delle attrezzature, di non poter soddisfare le richieste del mercato. Sarebbe veramente paradossale per uno Stato, non essere in grado di fornire ai propri utenti quel fumo, anche se arrosto non sia, che deve essere loro garantito.

ARMANDO SARTI. Provvedimenti del genere di quelli al nostro esame si ripetono con una certa frequenza, proprio perché manca una legislazione che dia possibilità operative alle amministrazioni pubbliche, vuoi nella cessione dei cespiti, vuoi nelle eventuali permutate. Sotto questo profilo, esiste al Senato un provvedimento che ipotizza una nuova e generale regolamentazione, che riguarda la gran parte delle aree demaniali militari o le aree dismesse. Esso introduce un nuovo modo di contrattazione. Intervengo per brevissime note su un provvedimento che ha una rilevanza eccezionale per la città di Bologna, essendo questo immobile al centro di una più vasta area di circa 90 mila metri quadrati, che il comune ha già acquistato, in parte anche da privati. Ci troviamo in presenza di un'area già in gran parte utilizzata: ad esempio vi si sono svolte delle manifestazioni culturali, con il supporto di un'apposita attrezzatura, ed inoltre si fanno diverse ipotesi per l'utilizzo dell'area stessa. Personalmente, la conosco bene, anche perché me ne sono interessato nella mia funzione di assessore.

Una gran parte di quest'area è destinata a verde pubblico, ma in essa sono anche presenti delle strutture immobiliari, che costituiscono una parte della vecchia Manifattura tabacchi, che potrebbe essere utilizzata per servizi sociali e pubblici. In ogni caso, per quanto riguarda la destinazione, potremmo precisare all'articolo 1, dopo le parole: « al comune di Bologna »: « con vincolo di destinazione

a verde pubblico attrezzato come previsto dai provvedimenti urbanistici in atto ».

Personalmente, sono dell'opinione che comunque quest'area deve restare pubblica: non possiamo trattare l'acquisizione di aree, da parte dell'Amministrazione pubblica, anche modificando provvedimenti urbanistici, e poi privatizzarle. Mi chiedo però se la modifica da me proposta consente la possibilità di utilizzare questi immobili, al loro stato attuale, e se non sia il caso di aggiungere che la destinazione dell'area in oggetto può contenere anche attrezzature sociali o di pubblica utilità.

GIUSEPPE AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La destinazione a verde pubblico deve riferirsi soltanto all'area sgombra da edifici.

ARMANDO SARTI. Potremmo venire incontro a queste varie preoccupazioni inserendo le parole: « con vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato e ad opere di pubblica utilità ».

RENZO PATRIA, *Relatore*. Sono d'accordo con una formulazione del genere, e presenterò quindi un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 865 del 1971 e successive modifiche, al comune di Bologna, il compendio patrimoniale, sito in Bologna fra le vie Riva Reno, Azzogardino, del Rondone e Castellaccio, che insiste su aree della superficie complessiva

di circa metri quadrati 20.800, distinte nel vigente catasto del comune di Bologna al foglio 158 con il mappale 554 e con parte dei mappali 553 e 555. Il Ministero delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

Il relatore, onorevole Patria, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: al comune di Bologna, *aggiungere le parole:* con vincolo di destinazione a verde pubblico attrezzato, o, comunque, ad opere di pubblica utilità.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

All'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Vorrei pregare il sottosegretario di valutare l'opportunità — nel caso si pensasse già alla destinazione dell'area — di fare in modo che uno dei vincoli possa essere la predisposizione di alloggi per i funzionari dello Stato, costretti a trasferirsi in quella sede. Infatti, una delle difficoltà maggiori che incontra l'amministrazione finanziaria nel trasferire delle persone è proprio relativa alla carenza di alloggi.

GIUSEPPE AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con lei, signor presidente, circa l'importanza, in generale, di questo problema; tuttavia, non so se sia il caso di fare una previsione del genere per lo specifico caso in questione, trattandosi di un'area al centro della città, che non sarebbe opportuno, a mio avviso, trasformare in un alveare di palazzi.

Con riferimento alla richiesta rivolta mi dall'onorevole Santagati, assicuro che accerterò di che cosa si tratta e vedrò il da farsi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1982.

L'onorevole Seppia ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Il provvedimento in oggetto assimila, ai fini fiscali, le borse di studio ai redditi di lavoro dipendente. Infatti, i redditi derivanti da borse di studio sono esclusi dall'ILOR, ma non possono essere considerati esenti dall'IRPEF per il disposto dell'articolo 34, del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, per cui non pochi problemi interpretativi si sono posti sia per i sog-

getti erogatori, che per la stessa amministrazione finanziaria. Pertanto, il provvedimento all'esame della Commissione tende ad introdurre un'opportuna revisione della disciplina tributaria degli emolumenti in questione, con il duplice scopo di rendere più puntuale l'esatta individuazione della fattispecie imponibile e di agevolare, per quanto possibile, il trattamento tributario degli emolumenti stessi, attesa la loro particolare funzione.

Rispetto al testo originario, quello approvato dal Senato si differenzia solamente per quanto concerne la decorrenza dell'efficacia del nuovo regime fiscale (articolo 5), che è stata spostata dal 1° gennaio 1980 al 1° gennaio 1981.

Nel corso della seduta della Commissione del Senato, è stato sostenuto — il relatore si è dichiarato favorevole, la Commissione ha consentito ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla dichiarazione del relatore — che, al fine di sanare le situazioni pregresse, la nuova disciplina dovrà essere considerata come interpretazione autentica del legislatore per le controversie relative all'applicazione delle norme vigenti.

In merito alla legittimità ed all'applicabilità di tale interpretazione non posso non manifestare forti perplessità.

Infatti, l'amministrazione finanziaria ha costantemente considerato le borse di studio quali redditi di lavoro autonomo con applicazione, quindi, della ritenuta di acconto e della relativa disciplina. Il testo del provvedimento così come approvato dal Senato è, per i suoi contenuti, innovativo della specifica normativa vigente e non ne consente un'interpretazione autentica sia per la precisa decorrenza — 1° gennaio 1981 — che viene stabilita per le nuove disposizioni, con chiaro effetto *ex nunc*, sia perché tale volontà non traspare dalla lettera né dalla logica del testo medesimo.

Peraltro, non si vede come tali interpretazioni possano legittimare attraverso atti amministrativi provvedimenti di rimborso oppure anche il solo abbandono di eventuali controversie tuttora non definite.

È da evidenziare, infine, che una modifica al testo, mirante ad esplicitare i

manifestati intendimenti, che comportasse cioè effetti retroattivi della nuova legge, darebbe intuitivamente luogo sia a problemi di oneri per il bilancio dello Stato e quindi di copertura per la cospicua serie di domande di rimborso, oltretutto difficilmente governabile, sia ad un notevole contenzioso che si andrebbe ad aprire con gravi difficoltà di carattere operativo da parte degli uffici finanziari.

In merito allo spostamento al 1° gennaio 1981 della decorrenza delle nuove disposizioni, la mancata definitiva approvazione dell'iniziativa entro il mese di aprile 1982 — in modo da poter risolvere in sede di dichiarazione dei redditi, per l'anno 1981, le questioni conseguenti all'applicazione della nuova disciplina tributaria — si verificherebbero contestazioni e rimborsi, con notevole aggravio di impegni per gli uffici del comparto.

Suggerisco, quindi, onde evitare le ricordate difficoltà, di spostare ulteriormente la decorrenza dell'efficacia della nuova normativa al 1° gennaio 1982, onde in contribuenti possano avvalersene in sede di dichiarazione dei redditi del 1983.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, più che sul testo, che penso da un punto di vista sostanziale trovi consenziente tutta la Commissione, mi soffermerò sulla questione testè enunciata dal relatore in ordine alla possibilità di dare un'interpretazione autentica che, come sappiamo, se venisse trasfusa nel testo del provvedimento, attribuirebbe a quest'ultimo un'efficacia *ex nunc*. Infatti, dando quest'interpretazione autentica, significherebbe che fin dal primo momento il legislatore ha inteso regolarsi in quel certo modo.

Intanto, i problemi sono due. Innanzitutto bisognerebbe specificare che il provvedimento al nostro esame contiene l'interpretazione autentica di tutte le disposizioni già preesistenti. Ciò creerebbe notevoli difficoltà. Infatti non siamo in presen-

za di una norma interpretativa, bensì di una norma aggiuntiva e modificativa rispetto a disposizioni di legge già esistenti: il fatto stesso che il legislatore abbia dovuto far ricorso a tali modifiche, comporta l'implicita argomentazione che non si tratta di interpretazione, bensì di modifiche e di aggiunte, il che osterebbe a dare un carattere di interpretazione autentica di norme esistenti. Nella sostanza, pertanto, sono d'accordo con il relatore, perché, diversamente, si dovrebbe formulare una norma diversa, di carattere interpretativo. Non so quanto ciò gioverebbe alla speditezza dell'*iter* del provvedimento al nostro esame, che dovrebbe essere radicalmente modificato e dovrebbe tornare presso l'altro ramo del Parlamento. Indubbiamente l'*iter* diventerebbe a quel punto piuttosto complesso.

Non sono invece d'accordo con il relatore circa la necessità, per motivi di pura esigenza fiscale, di spostare ulteriormente il termine di validità del provvedimento. In questo caso l'argomento della speditezza non sussiste: qualora venisse introdotta questa modifica, infatti, si perderebbe ulteriormente del tempo perché il provvedimento dovrebbe tornare al Senato; con questi chiari di luna, non sappiamo nemmeno se si perde anche la legislatura.

Quindi, considerato tutto ciò, e considerate le legittime attese dei destinatari delle norme (che, in fondo, sono persone che non navigano nell'opulenza), non vedo perché non si potrebbe mantenere la data del 1° gennaio 1981. Il relatore ha sostenuto, come argomento principale, che sono scaduti i termini per la dichiarazione dei redditi, ma non vedo questo che importanza abbia: infatti, il cittadino fa la dichiarazione in base alla legge attuale; quindi, se la legge stabilirà la decorrenza del 1° gennaio 1981, il cittadino l'anno successivo detraerà quelle somme che egli si riterrà in diritto di detrarre, e ciò non comporterà grossi inconvenienti, dal punto di vista finanziario.

La cosa migliore, perciò, mi sembra quella di approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato, in modo che pos-

sano beneficiare di queste norme coloro che ne hanno diritto, i quali opereranno la detrazione, poi, nella prossima denuncia dei redditi.

VINICIO BERNARDINI. Concordiamo con le osservazioni e le proposte del relatore, trattandosi di una disciplina che innova rispetto alla situazione preesistente. Il disegno di legge era stato presentato nel 1980, e si prevedeva la sua approvazione nel 1981: la norma che approviamo deve essere chiara per chi farà la dichiarazione dei redditi. Mentre siamo favorevoli ad escludere il valore di interpretazione autentica per il disegno di legge, siamo anche favorevoli allo spostamento al 1° gennaio 1982 della decorrenza delle nuove disposizioni.

RAFFAELE GARZIA. Anche noi concordiamo con le posizioni espresse dal relatore, e quindi anche circa la necessità di precisare la data di decorrenza, seppure forse sarebbe bene spostarla ancora in avanti.

VINICIO BERNARDINI. No, il 1° gennaio 1982 è la data più opportuna, perché così vale per la dichiarazione dei redditi del 1983.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole relatore vertevano sul fatto che la legge, che ha carattere innovativo, disciplina i redditi posseduti nell'anno 1982, e che saranno dichiarati nell'anno 1983. Se noi lasciassimo la data del 1° gennaio 1981, non daremmo modo di denunciare i redditi del 1982 a chi fa la dichiarazione in quest'anno, e costringeremmo gli uffici a rivedere, in senso sfavorevole al contribuente, tutti i rapporti figuranti nelle dichiarazioni del 1982. Si tratta, insomma, di fare gli interessi non solo degli uffici, ma anche dei contribuenti, e bisogna sapere con chiarezza quale legge applicare. Noi prevedevamo di emanare disposizioni entro l'aprile di quest'anno, in modo da dare la possibilità di operare le detrazioni nel 1982. Nello stabilire che le agevolazioni

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1982

decorrono dal 1° gennaio 1982, noi diamo al contribuente tutto il tempo di fare la dichiarazione nel maggio 1983 per redditi posseduti nel 1982, da cui fare le opportune detrazioni.

Mi sembra quindi che il suggerimento del relatore sia opportuno e utile, soprattutto per l'Amministrazione che, diversamente, dovrebbe rivedere tutte queste pratiche e riaprire dei contenziosi.

ORAZIO SANTAGATI. Non vedo questa preoccupazione riguardo al fisco: se lasciassimo la decorrenza del 1° gennaio 1981, chi fa la denuncia dei redditi l'anno prossimo metterebbe non solo le detrazioni del 1982, ma anche, come sopravvenienze, quelle del 1981, perché la legge gliene dà facoltà: si tratta infatti di una sopravvenienza attiva, che per legge può essere stabilita. Non è la prima volta che consentiamo al contribuente di aggiungere determinate detrazioni, e non vedo che cosa ci sia di strano a stabilirlo in questo caso. Se non ci fosse una disposizione di legge, la cosa sarebbe difficile, ma non si presentano problemi se il legislatore, che non ha potuto emanare in tempo una certa legge, riconosce al contribuente un diritto a detassare gli emolumenti del 1981. Il cittadino che farà la dichiarazione metterà le detrazioni per queste voci, più ulteriori detassazioni per l'anno 1981, e a ciò non si oppongono ostacoli di natura né giuridica, né tecnica.

Se poi la volontà del legislatore è quella di favorire i detentori di questi emolumenti dal 1982, si è padroni di agire in questo modo. Io però dichiaro che questi percettori di reddito possono beneficiare della normativa che stiamo discutendo a partire dal 1° gennaio 1981, in quanto c'è la una precisa volontà politica di offrire questo beneficio da tale decorrenza.

RAFFAELE GARZIA. L'opinione dell'onorevole Santagati è rispettabilissima, ma mi sembra che una più coerente e cristallina conduzione del sistema fiscale ci induca a considerare positivamente la modifica della data di decorrenza: questa è - e rimane tale - la mia opinione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

(È approvato).

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 medesimo ».

(È approvato).

ART. 3.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono

le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto ».

(È approvato).

ART. 4.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1981.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 1° gennaio 1981
con le parole: 1° gennaio 1982.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La tesi del valore di interpretazione autentica di questo disegno di legge viene a cadere proprio quando si stabilisce la decorrenza, in questo articolo.

Per quanto riguarda lo spostamento della data di decorrenza, non discuto gli argomenti dell'onorevole Santagati, ma os-

servo che qui si tratta di far fare le domande di rimborso agli interessati, non le ulteriori detrazioni nel 1983. Ritengo quindi pratico e utile il suggerimento del relatore, e mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Roma, delle aree di proprietà dello Stato site nel comune di Guidonia Montecelio utilizzate per la costruzione di fabbricati per abitazione (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma delle aree di proprietà dello Stato site nel comune di Guidonia Montecelio utilizzate per la costruzione di fabbricati per abitazione », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1982.

L'onorevole Merolli ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO MEROLLI, *Relatore*. Il comune di Guidonia Montecelio è stato istituito con regio decreto-legge del 21 ottobre 1937, n. 1803 ed è stato destinato ad ammini-

strare ed accogliere le famiglie dei dipendenti militari e civili dell'aeronautica, in servizio, allora, presso il costituendo Centro sperimentale aeronautico.

In sede di istituzione di tale comune, la costruzione degli edifici pubblici e del nucleo abitativo fu affidata dalla legge all'Istituto autonomo per le case popolari di Roma, ponendo a carico dell'Istituto stesso l'onere finanziario dell'indennità di esproprio delle aree occorrenti, la cui operazione avrebbe dovuto essere eseguito dal Ministero dell'aeronautica per una somma non superiore a lire 200.000; contemporaneamente si autorizzava l'istituto a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 15.885 500, con un contributo dello Stato, per la costruzione dei fabbricati di abitazione da assegnare alle famiglie dei dipendenti dell'aeronautica.

Il terreno espropriato, sul quale insistono i fabbricati, i cortili e le pertinenze è di metri quadrati 34.390 e gli alloggi costruiti 351 più 24 negozi; tale nucleo edilizio venne terminato nel 1938 e la gestione amministrativa dell'Istituto autonomo case popolari iniziò il 1° luglio 1938.

L'Istituto reclamò una maggiore spesa di lire 1.400.000 per la costruzione del nucleo abitativo e per la realizzazione delle altre opere pubbliche, mentre il Ministero dell'aeronautica è rimasto creditore, da parte dell'Istituto, della spesa di lire 200.000 sostenuta per le operazioni di esproprio del terreno, non avendo provveduto l'Istituto autonomo case popolari a saldare il pagamento delle indennità.

L'articolo 9 della citata legge n. 1803 del 1937 prevedeva una convenzione tra il ministero dell'aeronautica e l'Istituto per regolare i mutui rapporti per le assegnazioni degli alloggi, per i canoni e per la manutenzione, ma tale convenzione non è mai stata stipulata e dopo le vicissitudini belliche e la conseguente occupazione di un gran numero di alloggi da parte di senzatetto, in data 15 settembre 1969 il Ministero della difesa decideva di rinunciare totalmente alle proprie prerogative e trasferiva all'istituto autonomo case popolari e alla commissione alloggi prevista

dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 tutte le incombenze relative all'assegnazione degli alloggi medesimi, ai canoni di locazione, alle quote servizi, alle spese di manutenzione.

Purtroppo le norme, contenute nel regio decreto-legge n. 1803 del 21 ottobre 1937, mentre prevedevano esplicitamente, all'articolo 7, il trasferimento gratuito in favore del comune di Guidonia delle aree delle relative opere destinate a servizi pubblici di tale ente e mentre stabilivano il trasferimento delle altre opere pubbliche agli enti interessati, nulla stabilivano per il trasferimento di proprietà dei suoli sui quali sono sorte le case costruite dall'Istituto autonomo case popolari.

È indubbio, peraltro, che tali abitazioni sono di proprietà dell'Istituto tenuto conto che esse sono state costruite con i fondi che tale ente è stata autorizzato a prelevare con mutuo dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 8) e che le spese di esproprio dovevano gravare sull'Istituto, essendone solo anticipato l'onere a carico del ministero dell'aeronautica.

Si deve, pertanto, dedurre che mentre nello spirito delle disposizioni appariva chiaro l'intendimento del legislatore di attribuire all'Istituto la proprietà delle predette case, la lettura di tale norma presenta una lacuna, non essendo esplicitamente previsto il passaggio al detto ente della proprietà delle aree. Tale passaggio, essendo stato posto a carico dell'Istituto l'onere dell'indennizzo per esproprio di cui tali aree facevano parte, per ragioni equitative non poteva che essere effettuato a titolo gratuito.

La grave lacuna, oltre a provocare un *iter* amministrativo e legislativo lunghissimo ha impedito, in effetti, agli assegnatari di poter beneficiare delle provvidenze sul riscatto della casa offerta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959 e della legge n. 865 del 1971, ponendoli nel rischio di non poter beneficiare dell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977, modificata dall'articolo 52 della legge numero 457 del 1978, in quanto l'Istituto autonomo case popolari è estremamente

restio ad includere nel 15 per cento del patrimonio gestito da alienare le abitazioni del nucleo di Guidonia, non essendo proprietario, di diritto, del terreno.

Tale lacuna non può essere colmata che con il provvedimento legislativo al nostro esame, già approvato dalla VI Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 2 febbraio 1982, che opera il gratuito trasferimento all'Istituto case popolari di Roma dell'area di metri quadrati 34.390, su cui insistono gli edifici di abitazione. Tale opportunità è stata non solo riconosciuta da un formale atto di accettazione delle aree, siglato dall'Istituto autonomo delle case popolari e dall'intendenza di finanza di Roma, ma anche dal Ministero delle finanze (direzione generale demanio), che ha ritenuto necessario nel luglio del 1979, prima di investire il Parlamento ed al fine di offrire a quest'ultimo la possibilità di un più completo esame, sentire il parere del Consiglio di Stato. La terza sezione del Consiglio di Stato, in data 17 aprile 1980, oltre a dare il benestare allo schema del provvedimento, ha espresso il parere che esso non avrebbe dovuto essere soltanto dichiarativo, bensì anche autorizzativo e avrebbe dovuto specificare le particelle sulle quali era stato costruito il nucleo, considerato il concorde riconoscimento dell'amministrazione dello Stato e dell'Istituto autonomo case popolari. Il Consiglio di Stato, inoltre, considerato l'impegno formale espresso dalle parti, esprimeva il parere che il disegno di legge estinguesse i rapporti di debito e credito tra lo Stato e l'Istituto autonomo case popolari.

Pertanto, l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame dispone che le aree di cui si precisano le particelle del nuovo catasto terreni del comune di Guidonia Montecelio vengano trasferite, a titolo gratuito, in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Roma, che per effetto della cessione debbano ritenersi estinti i rapporti di debito e di credito esistenti tra lo Stato e l'Istituto stesso.

Per i motivi esposti, il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ORAZIO SANTAGATI. Onorevole Presidente, per quanto concerne l'argomento testé trattato dal relatore onorevole Merolli, non solo dichiaro di essere perfettamente d'accordo, ma auspico che per materie del genere non sia necessario ricorrere alla solennità della legge. Dovremmo sempre più convincerci che le leggi hanno carattere di generalità, mentre nel caso specifico si tratta di un provvedimento di carattere molto particolare, che dovrebbe rientrare nella sfera di autonomia dell'amministrazione pubblica, piuttosto che non nelle competenze del Parlamento.

CARLO MEROLLI, *Relatore*. Di fatto, gli assegnatari fino a questo momento non hanno potuto vedere soddisfatte le loro esigenze.

ORAZIO SANTAGATI. In effetti, siccome la situazione è molto aggrovigliata, io credo che il nodo gordiano possa essere tagliato attraverso una legge che ponga fine a tutte le sottigliezze e a tutti i discorsi interpretativi. D'altra parte, il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare traduce in norma legislativa quanto il Consiglio di Stato ha suggerito, con il parere espresso in data 17 aprile 1980, ad opera della terza sezione. In tale parere è stato chiarito che è più opportuno stabilire che il preteso trasferimento a titolo gratuito abbia non solo valore dichiarativo, ma anche autorizzativo, in modo che si tagli, come suol dirsi, la testa al toro e non si dia adito a giudizi divergenti da una parte e dall'altra, e poiché solo attraverso questo secondo comma cessano le pretese reciproche, tra Stato e Istituto autonomo per le case popolari, e attraverso il primo comma si può operare il trasferimento a coloro che godono materialmente dell'uso dei fabbricati, credo che sia opportuno approvare questo disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato, in modo che possa oggi stesso diventare legge dello Stato italiano.

RAFFAELE GARZIA. Siamo d'accordo con l'impostazione del relatore, ma desideriamo chiedere al Governo un chiarimento, cioè come mai si è prevista la cessione a titolo gratuito, forma che il Governo medesimo ha sempre escluso per altre vendite.

SILVIO ANTONELLIS. Il gruppo comunista esprime parere favorevole alla cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo per le case popolari, sottolineando il grave ritardo con cui si sana una situazione che si trascina da anni. Anche noi, tuttavia, chiediamo al Governo chiarimenti in relazione al diverso atteggiamento che sta assumendo in questa occasione. Ad esempio, si è discusso per Taranto circa la cessione all'Istituto autonomo per le case popolari di alcuni appartamenti già costruiti, ed ora fatiscenti, ed in quel caso lo Stato ha chiesto il pagamento di una indennità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Intanto, desidero osservare che, mentre pareva chiaro l'intendimento di attribuire all'Istituto autonomo per le case popolari in questione la proprietà delle case, rimaneva in dubbio il problema del sedime su cui insistevano gli edifici; con questo disegno di legge si chiarisce tale dubbio. Rispondendo alle osservazioni che sono state qui fatte, in particolare dall'onorevole Garzia, devo dire che, mentre non vi era alcun dubbio sull'intenzione di cedere anche le aree, circa la gratuità della cessione il Governo non ha inteso modificare il proprio atteggiamento. La cessione a titolo gratuito in questo caso trova ragione nella parziale compensazione dei rapporti debitori e creditori sorti tra lo Stato e lo Istituto autonomo per le case popolari, che a suo tempo non versò, come avrebbe dovuto 200 mila lire (parlo dell'anno 1937) al Ministero dell'aeronautica, per il rimborso delle spese di esproprio; peral-

tro, lo stesso ente ebbe a pagare, in rapporto alla spesa prevista, 1 milione e 400 mila lire in più per oneri relativi a costruzioni che si è accollato. Quindi, la cessione a titolo gratuito prevista in questo disegno di legge è puramente formale.

Colgo l'occasione per far presente che le pratiche che hanno come interlocutore il demanio, in generale, costituiscono fattispecie talmente varie e complesse, e diverse di volta in volta, che è intenzione del Governo di modificare la vecchia normativa, che ha dato adito a contenziosi. Un primo passo lo si sta compiendo con la definizione delle permutate e le nuove cessioni in proprietà delle aree demaniali e degli edifici. Con il provvedimento che è in discussione presso la VI Commissione del Senato mi auguro che la vecchia normativa concernente la cessione, l'acquisto e la compravendita dei beni demaniali possa trovare un'adeguata sistemazione, così da risultare più corretta e snella. Sul merito del provvedimento, concordo con le osservazioni fatte dal relatore, e raccomando la rapida approvazione dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le aree site nel comune di Guidonia Montecelio, estese complessivamente metri quadrati 34.390 - distinte nel nuovo catasto terreni del predetto comune, partita 453/A1, foglio 18, particelle 222, 127, 218, 219, 220, 221, 150, 151, 213, 214, 216, 217, 228, 171, 172, 226, 227, 225, 173, 224, 401, 283, 233, 234, 230, 79, 174, 223/b, 223½, 231, 232, 152/b, 239, 119/c, 119/, 240/b, foglio 20, particella 4/b - descritte nella scheda 1169 della consistenza dei beni patrimoniali dello Stato ed utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) di Roma, ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803, per la costruzione di fabbricati per abitazioni, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà dell'Istituto medesimo.

Per effetto del trasferimento di cui al precedente comma deve intendersi estinto ogni rapporto di credito e di debito esistente tra lo Stato e l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.

Trattandosi di articolo unico, cui non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 febbraio 1982.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Il disegno di legge - predisposto dal Ministero delle finanze, unitamente ad uno schema di decreto del Presidente della Repubblica - in aderenza ad intese raggiunte in data 1° luglio 1980 con le organizzazioni sindacali, al fine del riordinamento della materia - provvede, con l'articolo 1, ad estendere al personale dirigente dello Stato le disposizioni, in materia di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario, concordate con le associazioni sindacali ed oggetto del citato schema di decreto presidenziale.

Agli articoli 2 e 3 sono stabilite, rispettivamente, le nuove misure degli importi

dovuti all'erario dagli enti gestori dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, nonché di concorsi ed operazioni a premio, e di manifestazioni di sorte locali per il servizio di controllo effettuato dal personale dello Stato. L'aumento di detti versamenti si sostanzia nel loro adeguamento al mutato valore della moneta.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone l'abrogazione degli articoli 16 e 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, in quanto la normativa dagli stessi recata viene sostituita con quelle contenuta nel citato schema di decreto e nel presente provvedimento.

All'articolo 5 viene autorizzata la spesa per la copertura finanziaria del decreto presidenziale di attuazione degli accordi tra Governo ed organizzazioni sindacali, il quale, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 luglio 1981, potrà, pertanto, essere emanato soltanto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 6, infine, dispone che all'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni esaminate si provvede con i maggiori introiti a favore dell'erario (per complessive lire 900 milioni) di cui agli articoli 2 e 3.

Ricordo che la prima Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno già espresso il loro parere favorevole, e pertanto propongo alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO TONI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge: riteniamo infatti che esso, oltre a prendere in considerazione problemi di carattere organizzativo degli enti gestori delle attività in questione, risponda ad un'esigenza non più dilazionabile, in relazione ad un accordo intervenuto nel luglio 1980 tra le organizzazioni sindacali e il Governo. L'ulteriore rinvio della definizione di questo disegno di legge accrescerebbe - io credo - la situazione di par-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1982

ticolare disagio che si registra tra i dipendenti degli enti in questione, e procurerebbe anche dei danni alla stessa amministrazione finanziaria.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, condividendo l'impostazione data dal relatore e le considerazioni svolte nell'intervento del collega Toni, anche il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella relazione ringraziando i gruppi che hanno espresso il loro parere favorevole.

PAOLO ENRICO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1° luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.

Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.

(È approvato).

ART. 2.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unità di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonché sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banche di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:

per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;

per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.

Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.

Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 16 e l'articolo 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 5.

È autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Pre-

sidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1982

TABELLA A

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

T O T O C A L C I O			
	Deposito e custodia matrici	Verifica vincenti	Esame reclami
Componenti commissioni di zona . .	30.000	20.000	10.000
Ausiliari di zona	25.000	15.000	—
Uscieri di zona	20.000	10.000	5.000
E N A L O T T O			
Componenti commissioni di zona . .	20.000	15.000	10.000
Ausiliari di zona	18.000	12.000	—
Uscieri di zona	12.000	8.000	5.000
T O T I P			
Componenti commissioni di zona . .	15.000	12.000	6.000
Ausiliari di zona	—	10.000	—
Uscieri di zona	10.000	8.000	—

(È approvata).

TABELLA B

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

	TOTOCALCIO	ENALOTTO	TOTIP
Componenti commissioni centrali . .	30.000	25.000	20.000
Addetti alle ispezioni sulle commissioni di zona	25.000	20.000	15.000
Addetti ai controlli di documenti con- tabili e di giuoco	15.000	12.000	10.000
Addetti ai controlli della contabilità generale	—	25.000	—

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (Approvato dal Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale », già approvato dal Senato nella seduta del 18 maggio 1982.

Debbo constatare che il relatore è assente. Comunque, anche se si pensasse di sostituirlo, la Commissione non potrebbe procedere alla votazione finale, perché manca il parere della I Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3419):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge SARTI ed altri: « Cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna fra le vie Azogardino e Riva di Reno » (3049):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3166):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma delle aree di proprietà dello Stato site nel comune di Guidonia Montecelio utilizzate per la costruzione di fabbricati per abitazione » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3167):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte » (Approvato dalla

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1982

VI Commissione permanente del Senato)
(3179):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Antoni, Azzaro, Bernardini,
Borgoglio, Carrà, Citterio, Conchiglia Ca-
lasso, D'Alema, Fiandrotti, Fiori Publio,

Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli,
Patria, Pierino, Reina, Rende, Santagati,
Sarti, Seppia, Spaventa, Sposetti, Toni e
Triva.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO